

LEGGE DI BILANCIO 2022

La nuova Legge di Bilancio per il 2022 (n. 234 del 30/12/2021), tra gli altri interventi, proroga e rimodula le agevolazioni per i beni materiali 4.0 e per le attività di ricerca e sviluppo, modifica la disciplina della "Nuova Sabatini" che viene di nuovo rifinanziata, introduce il regime derogatorio del Fondo di Garanzia PMI.

Vediamo qui di seguito le caratteristiche delle nuove misure introdotte e collegate al prodotto leasing.

AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI" (art. 1, commi 47 e 48)

Con la Legge di Bilancio 2022, l'agevolazione viene così rifinanziata:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 60 milioni per l'anno 2027.

con la reintroduzione dell'erogazione in più quote.

In caso di finanziamento non superiore a euro 200.000,00, il contributo potrà essere invece erogato in un'unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità indicate dal decreto di attuazione).

Ricordiamo le caratteristiche dell'agevolazione:

- applicabile per investimenti da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 4 milioni di euro per beni nuovi di fabbrica (macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo) e tecnologie digitali;
- per finanziamenti con durata massima di 5 anni;
- copertura fino all'80% degli investimenti;
- è destinata solo ed esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio italiano non sottoposte a procedure concorsuali, che non si trovano in difficoltà economiche, non appartengono al settore finanziario e assicurativo e non svolgono attività connesse all'esportazione;
- il contributo si traduce in un conto interessi di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti "Impresa 4.0") su un piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni su un importo corrispondente al finanziamento.
- non sono ammesse spese relative a terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati, immobilizzazioni in corso, componenti o parti di macchinari che non soddisfano i requisiti della Legge;
- è considerata un aiuto di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, alle condizioni stabilite dalla Normativa UE, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis".

La Legge di Bilancio 2020 aveva inoltre previsto una maggiorazione del 100% per gli investimenti Industria 4.0 realizzati dalle micro, piccole e medie imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si precisa che non c'è alcuna correlazione tra il tasso applicato dalla società di leasing all'operazione di locazione finanziaria e il contributo concesso dal MISE.

RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (art. 1, commi da 53 a 58)

Con le nuove disposizioni è stata prevista la proroga sino al 30 giugno 2022 delle misure emergenziali così come modificate dal DL Sostegni bis.

A partire da:

- 1/4/2022 viene reintrodotta la commissione di una tantum per l'accesso al Fondo;
- 1/7/2022 i) viene ripristinato il pagamento di una sanzione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite; ii) la valutazione delle imprese start-up sarà effettuata sulla base di business plan e nel rispetto dei criteri previsti in termini di finanziamento (solo investimento) e di mezzi propri versati (almeno il 25% del programma di investimento); iv) i requisiti di ammissibilità per le imprese saranno più stringenti (assenza di inadempienze probabili o accordi di ristrutturazione; v) l'importo massimo garantito per singola impresa viene fissato a 5 milioni di euro.

È stata inoltre eliminata la deroga che ammetteva l'ammissibilità anche alle imprese diverse dalle PMI (cioè le Small Mid-Cap).

È possibile cumulare l'intervento del Fondo con quello di un Condifi o di altro fondo di garanzia, sino alla copertura del 100% dei finanziamenti nel rispetto delle condizioni, durata e importo previsti dal Temporary Framework e per imprese con fatturato non superiore ai 3,2 mln di euro.

Per le operazioni sino a 30.000 euro la copertura scenderà all'80% sia per garanzia diretta che controgaranzia, per le operazioni al di sopra dei 30.000 euro la copertura scenderà all'80% per garanzia diretta mentre resterà al 90% in caso di controgaranzia.

CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (art. 1, comma 44)

Si ritiene utile, prima del dettaglio dei vari aspetti, riportare qui di seguito, tabelle di sintesi, divise tra Investimenti generici e Investimenti 4.0, sull'evoluzione del Credito di Imposta:

AMBITO TEMPORALE INVESTIMENTI GENERICI ORDINARI (NO INDUSTRIA 4.0)

Tempo A:	investimento effettuato da 01/01/2020 a 15/11/2020 Legge Bilancio 160/2019
Tempo B:	investimento effettuato da 16/11/2020 a 31/12/2021 Legge Bilancio 178/2020
Tempo C:	investimento effettuato da 01/01/2022 a 31/12/2022 Legge Bilancio 178/2020

Tempo A	Tempo B	Tempo C *
° credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 2mln)	° beni materiali: credito di imposta pari al 10% del costo sostenuto (max 2 mln)	° beni materiali: credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 2 mln)
° beni immateriali esclusi	° beni immateriali: credito di imposta pari al 10% del costo sostenuto (max 1 mln)	° beni immateriali: credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 1 mln)
° utilizzo solo in compensazione in 5 quote annuali dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni	° utilizzo solo in compensazione in un'unica quota annuale dall'anno di entrata in funzione dei beni	° utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione dei beni

* Tempo C		
periodo 01/01/2022-31/12/2022		periodo 01/01/2023-30/06/2023
Momento di effettuazione dell'investimento in leasing:		È possibile beneficiare dell'agevolazione (con le stesse misure, le modalità e i termini riportati nel sopraesposto Tempo C*) anche in questo periodo a condizione che:
data di consegna al locatario rilevabile dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore		° entro la data del 31/12/2022 l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore
		° sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto

AMBITO TEMPORALE INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Beni 4.0	Tempo A 01/01/2020 - 15/11/2020	Tempo B 16/11/2020 - 31/12/2021	Tempo C 01/01/2022 - 31/12/2022
	Materiali Allegato A L.232/2016	° 40% del costo sostenuto (max €2,5mln) ° 20% del costo sostenuto (da €2,5mln a €10mln) Utilizzo solo in compensazione in 5 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 50% del costo sostenuto (max €2,5mln) ° 30% del costo sostenuto (da €2,5mln a €10mln) ° 10% del costo sostenuto (da €10mln a €20mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione
Immateriali Allegato B L.232/2016	° 15% del costo sostenuto (max €700.000) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 20% del costo sostenuto (max €1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 20% del costo sostenuto (max €1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione

Beni 4.0	Tempo D (Ddl. di Bilancio 2022)		
	1/1/2023 - 31/12/2023	1/1/2024 - 31/12/2024	1/1/2025 - 31/12/2025
Materiali Allegato A L.232/2016	° 20% del costo sostenuto (max €2,5mln) ° 10% del costo sostenuto (da €2,5mln a €10mln) ° 5% del costo sostenuto (da €10mln a €20mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione		
Immateriali Allegato B L.232/2016	° 20% del costo sostenuto (max €1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 15% del costo sostenuto (max €1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 10% del costo sostenuto (max €1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione

Beni agevolabili non appartenenti a Industria 4.0

Beni materiali strumentali nuovi **non ricompresi** nell'Allegato A previsto nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016.

Sono agevolabili anche gli autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1 del TUIR quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera.

Beni agevolabili appartenenti a Industria 4.0

Beni materiali strumentali nuovi **ricompresi** nell'Allegato A previsto nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016 (es. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'interconnessione e il controllo automatico dei processi).

Sono agevolabili anche gli autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1 del TUIR quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera.

Soggetti beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Italiano.

Per investimenti di beni **non rientranti nell'Industria 4.0**, il credito di imposta **si applica** con le stesse condizioni e gli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (**titolari di reddito da lavoro autonomo**.)

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti esclusi

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n. 14) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9 c. 2 D.Lgs. 8/1/2001 n. 231)

Beni esclusi

Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 della Legge 28/12/2015 n. 208 (es. le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento); mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR di cui al DPR 22/12/1986 n. 917 (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) destinati sia a essere utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa (es. le autovetture delle società attive nel noleggio a breve e a lungo termine) sia usati con finalità non esclusivamente imprenditoriale (es. mezzi adibiti a uso pubblico), beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Utilizzo del credito di imposta

Esclusivamente in compensazione "orizzontale" con il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 09/07/2019 n. 241) in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per il credito di imposta su beni strumentali materiali generici) o di interconnessione (per il credito di imposta su beni strumentali materiali Industria 4.0).

Cumulabilità

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto.

Non concorre inoltre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5 TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986)

Cessione a titolo oneroso o spostamento all'estero dei beni agevolati

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o trasferiti all'estero, il credito di imposta è conseguentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito di imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Solo per beni agevolabili appartenenti all'Industria 4.0, in materia di investimenti sostitutivi cioè in caso sia necessario sostituire gli stessi beni con altri più efficienti, è previsto il mantenimento del beneficio per le residue quote purché, nello stesso periodo di imposta di realizzazione dell'investimento, l'impresa i) sostituisca il bene originario con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A della Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016; ii) attesti la realizzazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

In caso di investimento sostitutivo di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, il beneficio calcolato in origine viene ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti riguardanti l'acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni di legge 30/12/2020 n. 178:

“Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) art. 1 commi da 1054 a 1058-ter” (commi 1054 e 1055 riferiti a beni ordinari; commi 1056, 1057 e 1058 riferiti a beni Industria 4.0 così come risulta dalle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2022).

Perizia

In relazione ai beni riferiti a Industria 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti negli Albi professionali di pertinenza o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco di cui all'Allegato A della Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione (per essere definito “interconnesso” un bene deve poter scambiare informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni ed esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e in campo internazionale: TCP-IP, HTTP etc. e sia identificato univocamente mediante l'utilizzo di standard riconosciuti a livello internazionale (indirizzo IP) o alla rete di fornitura).

Per i beni con costo unitario non superiore a euro 300.000,00, l'onere documentale può essere adempiuto tramite una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti Industria 4.0.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (art. 1, comma 45)

AMBITO TEMPORALE INVESTIMENTI IN R&S				
Ambito	1/1/2021 - 31/12/2022	1/1/2023 - 31/12/2023	1/1/2024 - 31/12/2025	1/1/2026 - 31/12/2031
Ricerca e Sviluppo	° 20% delle spese sostenute Limite massimo del credito €4mln	° 10% delle spese sostenute Limite massimo del credito €5mln		
Innovazione tecnologica	° 10% delle spese sostenute Limite massimo del credito €2mln		° 5% delle spese sostenute Limite massimo del credito €2mln	-
Innovazione Digitale 4.0 e Transizione Ecologica	° 15% delle spese sostenute Limite massimo del credito €2mln	° 10% delle spese sostenute Limite massimo del credito €4mln	° 5% delle spese sostenute Limite massimo del credito €4mln	-
Design e ideazione estetica	° 10% delle spese sostenute Limite massimo del credito €2mln		° 5% delle spese sostenute Limite massimo del credito €2mln	-
Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione				

Con le nuove disposizioni viene modificata ed estesa anche la disciplina del credito di imposta per questa tipologia di investimenti.

Il beneficio è così riconosciuto:

- attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, industriale, di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico così come definite rispettivamente alle lettere m), j) e q) del paragrafo 1.3 punto 15 della Comunicazione della Commissione 201/C 198/01 del 27/06/2014):
 - a) per il periodo di imposta in corso e quindi sino al 31/12/2022 in misura pari al 20% della base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro;
 - b) per i successivi periodi di imposta fino al 31/12/2031 in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 5 milioni di euro;

- attività di innovazione tecnologica "classica" (finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati), di design e ideazione estetica (svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari):
 - a) per i periodi di imposta 2022 e 2023 in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
 - b) per i periodi di imposta 2024 e 2025 in misura pari al 5% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- attività destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:
 - a) per il periodo di imposta in corso e quindi sino al 31/12/2022 in misura pari al 15% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
 - b) per il periodo di imposta 2023 in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro;
 - c) per i periodi di imposta 2024 e 2025 nella misura del 5% nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Tra le spese ammissibili rientrano i canoni di locazione finanziaria.

Possono fruire del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.

Anche in questo caso il credito di imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 09/07/2017 n. 241) in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione ma solo a condizione che il credito sia stato certificato.

PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (art. 1, commi 175)

Con la Legge di Bilancio 2021 era stata disposta un proroga del Credito di imposta sino al 31/12/2022 per l'acquisto di beni strumentali nuovi, acquistati anche in locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Le aliquote sono diversificate in base a dimensioni aziendali e ambito territoriale nel rispetto della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020:

in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

- massimo 45% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato ≤ 10mlns)
- massimo 35% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50mlns)
- massimo 25% per le grandi imprese

in Abruzzo:

- massimo 30% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato ≤ 10mlns)
- massimo 20% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50mlns)
- massimo 10% per le grandi imprese

Limiti di investimento agevolabile per ciascun investimento

- 3 milioni di euro per le piccole imprese
- 10 milioni di euro per le medie imprese
- 15 milioni di euro per le grandi imprese

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Il credito di imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta di effettuazione dell'investimento.

In caso di investimento attraverso la locazione finanziaria, come costo del bene deve intendersi quello sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dello stesso bene, spese di manutenzione escluse.

Poiché è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107), in caso di locazione finanziaria, l'impresa beneficiaria del credito d'imposta (utilizzatore) deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La revoca dell'agevolazione o la rideterminazione del credito è prevista nei seguenti casi: - i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione ovvero ultimazione; - i beni, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, siano dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate in Regioni diverse da quelle che danno diritto all'agevolazione; - in caso di locazione finanziaria, non venga esercitato il riscatto del bene da parte dell'impresa utilizzatrice oppure il contratto di leasing venga ceduto a terzi; - qualora l'impresa si trovi in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato; - qualora gli investimenti siano di mera sostituzione o riguardino beni usati.

BONUS EDILIZIA

Con la Legge di Bilancio 2022 sono stati confermati i "Bonus Edilizia" già introdotti con precedenti normative:

- Ecobonus: detrazioni fiscali per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti. Valido sino al 31/12/2024
- Sismabonus: detrazioni fiscali per l'adozione di misure antisismiche su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Valido sino al 31/12/2024
- Bonus facciate: detrazioni fiscali per recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in particolari zone. Valido sino al 31/12/2022
- Superbonus: detrazione fiscale del 110% per specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Valido sino al 31/12/2025.

Aggiornato Febbraio 2022